



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 116/15/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CE.PR.A.V S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “EURONEWS PUGLIA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5-TER,
COMMI 1 E 3, DELLA DELIBERA 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 09/15/DCA/PROC. 2625/MRM)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 09/15/DCA - proc. n. 2625/MRM datato 16 febbraio 2015 e notificato in data 19 febbraio 2015 alla società Ce.Pr.A.V. S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Euronews Puglia*”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

La Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità con atto n. 09/15/DCA/proc. 2625/MRM, datato 16 febbraio 2015 e notificato in data 19 febbraio 2015 ha contestato alla società Ce.Pr.A.V. S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Euronews Puglia*” la violazione del disposto contenuto nell’art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, il giorno 2 ottobre 2014, in fascia oraria non consentita, dalle ore 08.00.00 circa, alle ore 13.00.00 circa, ed il giorno 3 ottobre dalle 07.55.00 circa, alle 13.30.00 circa sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 892, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche, al fine di ricevere pronostici concernenti il gioco del lotto;

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato in data 3 marzo 2015 (prot. n. 0025930) una memoria difensiva in cui, sostanzialmente, dichiara che la programmazione televisiva oggetto di contestazione non è da qualificarsi come televendita, bensì come telepromozione, in quanto consiste in un “*servizio telefonico a valore aggiuntivo di previsioni del lotto*” e che, non essendo trasmessa in diretta, trattasi di “*servizio*”



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

preregistrato". La circostanza che la programmazione televisiva contestata sia configurabile come telepromozione, "rende applicabile al caso di specie il parere (prot. n. 0067167) reso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alle associazioni di categoria in data 22 dicembre 2006. La telepromozione, continua la predetta società, risulta, pertanto, essere stata trasmessa in conformità alla prescrizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 2, 4 e 5 della delibera n. 538/01/CSP". Inoltre, osserva la società, "a conclusione di un procedimento sanzionatorio avente ad oggetto una fattispecie del tutto analoga a quella contestata con atto n. 25/14/DISM/PROC. 2587/ZD è stato adottato un provvedimento di archiviazione (cfr. delibera n. 176/09/CSP)";

3. Valutazioni dell'Autorità

Quanto eccepito dalla società Ce.Pr.A.V. S.r.l. non può essere accolto, in quanto:

- a) riguardo alla natura della programmazione televisiva contestata, l'invito a chiamare in diretta le numerazioni telefoniche in sovrapposizione, al fine di acquistare i pronostici elaborati del gioco del lotto, configura quanto trasmesso come televendita; nella vicenda contestata, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. L'invito di cui sopra, infatti, indica la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la volontà di accettare la proposta contrattuale così formulata, per aversi l'accordo tra le parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta, dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che, ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso;
- b) i numeri telefonici che appaiono sullo schermo televisivo in sovrapposizione con codice 892 sono associati a veri e propri servizi a sovrapprezzo; per quanto riguarda la mancanza, a dire della società Ce.Pr.A.V. S.r.l., del requisito dell'interattività del servizio a sovrapprezzo in questione fornito all'utente, l'eccezione in esame non rileva, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 1, delibera n. 538/01/CSP si limita solo a vietare la presenza in sovrapposizione o comunque l'utilizzo delle predette numerazioni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

telefoniche, a prescindere dalla conseguente fornitura di un servizio a sovrapprezzo interattivo o meno; inoltre, l'interattività del servizio offerto può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo (ad es. tramite *computer*);

- c) premesso che la programmazione televisiva contestata è configurabile come televendita, il riferimento, poi, della società Ce.Pr.A.V. S.r.l., alle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 2, 4 e 5, della delibera n. 538/01/CSP, pertanto, non è pertinente, in quanto riferite alle diverse fattispecie della pubblicità e della telepromozione;
- d) il servizio offerto, anche se definito "*preregistrato*" è da considerarsi, comunque, di tipo interattivo; infatti, l'interazione può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo (ad es. tramite *computer*);
- e) quanto, infine, alla circostanza, a dire della società Ce.Pr.A.V. S.r.l., che la fattispecie contestata risulti essere del tutto analoga a quella oggetto della delibera n. 176/09/CSP, l'archiviazione disposta in precedenza non può essere invocata, in punto di fatto e di diritto, come decisiva, in quanto trattasi di procedimento sanzionatorio del tutto distinto e risalente nel tempo;

RITENUTA, pertanto, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP da parte della società Ce.Pr.A.V. S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Euronews Puglia*", il giorno 2 ottobre 2014, in fascia oraria non consentita, dalle ore 08.00.00 circa, alle ore 13.00.00 circa, ed il giorno 3 ottobre dalle 07.55.00 circa, alle 13.30.00;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Con riferimento all'opera svolta dalla società Ce.Pr.A.V. S.r.l. per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della presunta violazione si deduce che l'emittente si impegna ed obbliga ad osservare, anche per il futuro, le prescrizioni che saranno impartite dall'Autorità, evitando di porre in essere comportamenti che possano costituire violazioni di norme, anche di natura regolamentare ed eliminando, inoltre, gli effetti prodotti dalla contestata violazione, avendo già predisposto idonei accorgimenti per evitare il verificarsi di tali episodi ed anzi, nelle more, ha già disposto cautelativamente la sospensione delle trasmissioni oggetto di contestazione;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato risultante dall'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società Ce.Pr.A.V. S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2013 pari a euro 102.347,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 09/15/DCA - proc. n. 2625/MRM nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) elevato ad euro 2.166,00 (duemilacentosessantasei/00) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Ce.Pr.A.V. S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito "Euronews Puglia" - part. n. 02825310721 - con sede legale in Barletta (BT), Via Boito, n. 35, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto ha mostrato in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso della trasmissione, tra le ore 7:00 e le ore 23:00, delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto;

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.166,00 (duemilacentosessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 116/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 116/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani